

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MILITERNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1967

#### Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 5 agosto 1962, n. 1209, fu istituito il ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

In base a tale provvedimento, che veniva incontro dopo molto tempo a legittime aspettative di personale particolarmente meritevole, 27 capitani già in servizio permanente transitarono nel ruolo anzidetto. Tutti laureati, combattenti, partigiani o reduci, ed ammessi nel Corpo come ufficiali di complemento sin dal 1942, gli stessi sono passati in servizio permanente effettivo con il grado di sottotenente soltanto il 24 luglio 1949, quando avevano maturato una sensibile anzianità ed era ormai loro preclusa ogni possibilità di carriera.

La legge n. 1209 del 1962, creando il ruolo speciale, attenuò almeno in parte la situazione di disagio di questi ufficiali, consentendo loro di accedere nel tempo, sia pure in parte, al grado di tenente colonnello, dopo aver compiuto un'adeguata permanenza nei gradi di capitano e di maggiore.

Una più favorevole situazione esistente nell'ambito della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per gli altri ufficiali con benemerienze di servizio e titoli di cultura del tutto analoghi costituì la premessa del provvedimento del 1962; ragioni

di equità ispirarono e consentirono il perfezionamento delle norme innovative.

Nei motivi etici, nell'impostazione generale e nei limiti, la legge 1209 trovò pertanto un giusto parametro di comparazione nella carriera degli ufficiali del Corpo del ruolo normale e di pari anzianità e nella corrispondente situazione di ufficiali di altre Forze armate in analoga posizione.

Onorevoli colleghi, gli stessi motivi ed una medesima premessa inducono oggi a presentare alla vostra approvazione il presente disegno di legge inteso appunto, come già la legge più volte citata, a dirimere una nuova e forse più grave sperequazione creatasi negli ultimi anni a svantaggio degli ufficiali in argomento, il cui organico è nel frattempo sceso a sole 22 unità.

Dopo l'entrata in vigore della legge che ha istituito il ruolo speciale transitorio per gli ufficiali della Guardia di finanza, si sono succeduti, infatti, nel tempo altri provvedimenti innovativi che hanno sensibilmente migliorato la situazione e le possibilità di carriera degli ufficiali di altre Forze armate in analoga posizione e degli ufficiali del Corpo del ruolo normale.

Si ricorda, in proposito, che nell'ambito dell'Esercito, con legge 16 novembre 1962, n. 1622, è stato istituito accanto ai ruoli nor-

mali il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio il cui organico prevede, tra l'altro, anche il grado di colonnello.

Anche nella Marina militare, in base al riordinamento disposto dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, i ruoli speciali del Corpo di Stato maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e della Capitaneria di porto comprendono ufficiali con il grado di capitano di vascello e di colonnello.

Corrispondente situazione si trova pure, attualmente, nell'Aeronautica militare in virtù della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, che ha istituito nel ruolo navigante speciale anche il grado anzidetto.

Anche nell'ambito della stessa Guardia di finanza, infine, c'è da mettere in rilievo che le possibilità di carriera del personale del ruolo normale sono sensibilmente migliorate dopo l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1963, n. 87, che ha aumentato di 53 unità l'organico degli ufficiali e ne ha modificato la strutturazione piramidale a vantaggio dei gradi superiori.

In base ai provvedimenti sopravvenuti, si è, pertanto, nuovamente creata per gli ufficiali della Guardia di finanza del ruolo speciale transitorio quella situazione di disagio che a suo tempo ispirò la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

Mentre, infatti, per limitazione di questo ultimo provvedimento, agli stessi non è consentita la promozione al grado di colonnello, per gli ufficiali dei ruoli speciali delle altre Forze armate tale possibilità esiste. Corrispondentemente le condizioni di carriera dei colleghi del ruolo normale della Guardia di finanza, con pari benemeranze e responsabilità di compiti, sono nettamente migliorate nei gradi superiori, talchè la sperequazione già esistente in precedenza ha assunto toni più sensibili.

Allo scopo di eliminare il grave inconveniente si è ritenuto, quindi, predisporre, il presente disegno di legge, con il quale:

si prevede il grado di colonnello anche per il ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza;

si prevedono, per lo stesso ruolo, i medesimi limiti di età già previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio;

si riduce di un anno il periodo di permanenza nel grado di maggiore degli ufficiali dello stesso ruolo (da 4 a 3 anni) allo scopo di consentire almeno a 21 ufficiali del ruolo speciale transitorio di accedere al grado di tenente colonnello;

si stabilisce, infine, anche per gli ufficiali del ruolo speciale transitorio la possibilità di raggiungere, nella posizione di ausiliaria, il grado di generale di brigata.

Nel far presente che queste innovazioni trovano fondamento nei numerosi motivi etici già illustrati in precedenza, si ritiene opportuno porre in evidenza che l'intero provvedimento è in perfetta armonia con i criteri di uniformità delle carriere degli ufficiali di tutte le Forze armate, che già da tempo ispirano qualsiasi riordinamento legislativo non solo nell'ambito dei ruoli speciali ma anche nell'ambito dei ruoli normali, come confermano, tra l'altro, anche i recenti provvedimenti d'iniziativa governativa che hanno appunto esteso l'avanzamento normalizzato agli ufficiali della Guardia di finanza e della Polizia.

La possibilità per gli ufficiali più meritevoli del ruolo speciale transitorio di conseguire il grado di colonnello trova ampia giustificazione non solo nei motivi di carattere morale precedentemente espressi, ma anche e soprattutto nella particolare situazione degli ufficiali del predetto ruolo che, reclutati con il grado di sottotenente o tenente con la legge 6 febbraio 1942, n. 74, furono ammessi al servizio permanente effettivo soltanto con decorrenza 24 luglio 1949 e nuovamente con il grado di sottotenente, dopo che gli stessi, nel grado di tenente, avevano già prestato per molti anni servizio nella Guardia di finanza ed avevano ormai raggiunto una età media superiore ai 35 anni; circostanza questa che ha portato gli ufficiali del ruolo speciale a raggiungere il grado di maggiore in una età avanzata.

In sostanza il provvedimento, è rivolto ad eliminare sperequazioni nell'ambito delle Forze armate, sulla base di un criterio unico e generale.

Nel caso in esame, già previsto per la più ampia categoria del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, occorre appunto allineare la disciplina legislativa dello stato e dell'avanzamento per gli ufficiali del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza.

In armonia con tali criteri, l'articolo 1 del provvedimento è inteso a sostituire l'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, prevedendo per gli ufficiali del ruolo speciale la possibilità di accedere al grado di colonnello: l'articolo 2 stabilisce la procedura per l'avanzamento al grado di colonnello e ne disciplina l'impiego; l'articolo 3 prescrive

per lo stesso personale i limiti di età già stabiliti per gli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito; l'articolo 4 allinea sino al grado di generale di brigata, gli ufficiali in ausiliaria e nella riserva provenienti dal ruolo speciale a quelli provenienti dal ruolo normale; l'articolo 5, infine, è rivolto a sostituire la tabella allegata alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, concernente l'istituzione del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, con una tabella che regola l'avanzamento nel senso e nei limiti precedentemente esposti.

Per concludere, faccio infine presente che l'onere finanziario che deriva dall'applicazione delle presenti norme innovative potrà essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza (Capitolo 1181).

## DISEGNO DI LEGGE

### Ar. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, numero 1209, è sostituito dal seguente:

«L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello».

### Art. 2.

I tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero di posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare, sono iscritti in quadro di avanzamento in ordine di ruolo e sono promossi al grado superiore al compimento del periodo minimo

di permanenza nel grado di tenente colonnello.

Per l'impiego dei colonnelli del ruolo speciale transitorio si applicano le norme vigenti per gli ufficiali « a disposizione ».

#### Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale transitorio sono i seguenti:

Colonnello . . . . .	anni 60
Tenente colonnello . . . . .	» 59
Maggiore . . . . .	» 58
Capitano . . . . .	» 54

#### Art. 4.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e nella riserva provenienti dal ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ha luogo sino al grado di Generale di brigata.

#### Art. 5.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

#### Art. 6.

L'onere di lire 6.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1967 sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del capitolo 1181 del bilancio del Ministero delle finanze.

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1967.

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Requisiti richiesti		Organico del grado	Ufficiali ancora non valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado		
Colonnello .....	—	—	—	10	
Tenente colonnello .....	scelta	—	3 anni	—	gli ufficiali in possesso dei requisiti richiesti
Maggiore .....	anzianità	—	3 anni	—	
Capitano .....	anzianità	1 anno di comando di compagnia o equipollente	6 anni		